COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA AUTONOMA PER LA VILLA NAZIONALE DI STRA

Art. 6

Il Ministero delle finanze provvedera' a carico del proprio Bilancio al pagamento della rata annua di L. 44.485 per l'ammortamento ventennale del mutuo di L. 500.000 contratto dal soppresso Consorzio della Villa con l'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, con atto 23 dicembre 1927, approvato con decreto 30 gennaio 1928, numero 100.197 del Ministro per le finanze. Al riguardo restano approvati i pagamenti delle prime dieci dette rate, gia' annualmente effettuati dallo stesso Ministero a carico del proprio bilancio ordinario.

Versione in vigore dal 14 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra
Estremi	Legge 23 giugno 1938, n. 1110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-una-azienda-autonoma-per-la-villa-nazionale-di-stra/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it